

**Misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi delle zone colpite dal sisma del 24/8/2016 e del 26/10/2016. Art.45 commi 1 e 4 del DL n.189/2016 convertito in legge n.229/2016**

**Convenzione Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente della Regione Marche del 23 gennaio 2017**

## GUIDA PROCEDURALE

---

### 1) DESTINATARI

Le misure di sostegno al reddito dei lavoratori delle aree del sisma sono rappresentate da:

- **Indennità per lavoratori dipendenti del settore privato** compreso quello agricolo dipendenti di aziende o da soggetti diversi dalle aziende, il cui importo è pari al trattamento massimo di CIG con la relativa contribuzione figurativa. Sono ricomprese le seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato compreso l'apprendistato, tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale. Inoltre sono inclusi i rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali dell'agricoltura, che non hanno potuto prestare la loro attività in conseguenza degli eventi sismici. Per i suddetti lavoratori non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.  
L'indennità spetta anche a quei lavoratori ,impossibilitati a recarsi al lavoro , anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi , per infortunio o malattia conseguenti l'evento sismico. In questo caso l'indennità spetta al massimo per trenta giornate di retribuzione
- **Per i lavoratori del settore agricolo** l'indennità è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
- Ai fini del beneficio dell'indennità, al lavoratore, non è richiesta una anzianità aziendale minima.
- **Indennità una tantum di 5000 € per lavoratori autonomi**, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, titolari di attività di impresa e professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che hanno dovuto sospendere l'attività , nell'anno 2016, a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016.
- L'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 45, comma 4, DL 189/2016 , in caso di sospensione di attività, è concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma altresì ai **soci lavoratori di società di persone**, (Società semplice (S.s.) Società in nome collettivo (S.n.c.) Società in accomandita semplice (S.a.s.) in quanto soggetti contitolari dell'attività d'impresa iscritti ad una delle forme obbligatorie di previdenza e assistenza, come, ad esempio, gli iscritti alla Gestione commercianti e artigiani; di converso è **da escludere in favore dei soci lavoratori delle società di capitali**, ( S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata). in quanto in tal caso titolare dell'impresa è la società. *Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata (Srl) la Circolare del Ministero del Lavoro n.8 del 27/3/2017 considera i soci appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi, purchè siano iscritti alla Gestione*

*separata, oppure alle gestioni commercianti o artigiani, quindi potenziali beneficiari dell'indennità una tantum.*

- Nel caso in cui il titolare di attività d'impresa sia socio di due o più società di persone, l'indennità una tantum è riconosciuta per una sola società.
- Gli **Studi Professionali** associati sono equiparati alle società di persone e ogni professionista titolare dell'attività potrà presentare istanza per l'indennità *una tantum*.
- Il lavoratore autonomo che esercita l'attività in **forma ambulante** con sedi fisse in uno o più comuni del sisma, in caso di sospensione, può richiedere l'indennità una tantum di cui all'art.45 comma 4 DL 189/2016, qualora gli stessi Comuni, a causa degli eventi sismici, abbiano chiuso per un determinato periodo le relative piazze di mercato pubblico.
- **Imprese familiari.** I coadiutori e collaboratori familiari dell'impresa familiare NON sono configurabili come lavoratori autonomi e neanche come lavoratori dipendenti, pertanto non possono presentare domanda né per il comma 1 dell'art.45 DL n.189/2016, né per il comma 4, a meno che sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l'avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS, derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.

Nulla osta invece per il titolare di attività d'impresa, iscritto ad una forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che ha sospeso l'attività a causa degli eventi sismici.

## 2) SOSPENSIONE E CIG

La sospensione dell'attività può essere rappresentata anche dalla collocazione in CIG dei lavoratori da parte dell'impresa, sempre che la causale sia dovuta agli eventi sismici.

## 3) IMPRESE AGRICOLE

Le imprese agricole in via generale sono escluse dall'indennità una tantum in quanto, per la natura stessa dell'impresa, non è possibile configurare la sospensione di attività. Tuttavia l'ufficio potrà valutare casi specifici di aziende agricole, al cui interno sono inserite altre attività collaterali prevalenti.

## 4) PERIODO MINIMO DI SOSPENSIONE

La normativa non prevede un periodo minimo di sospensione dell'attività causata dagli eventi sismici.

## 5) AIUTI DI STATO

L'indennità una tantum di 5000 €, di cui al punto 1, viene concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. Al riguardo si fa presente che il contributo di cui al comma 4 dell'art.45 del DL 189/2016 è soggetto a regime de *minimis* di cui ai Regolamenti CE n.1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli n.107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de *minimis*, e il Regolamento CE n.1408 del 18/12/2007 sugli aiuti nel settore della produzione di prodotti agricoli. Si rammenta che, per ricevere il contributo una tantum deve essere rispettato l'importo massimo di aiuti di stato in regime de *minimis* che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l'esercizio finanziario

in corso e i due precedenti) che è pari 200.000 euro, ( 100.000 € se impresa del trasporto su strada , 15000 € se impresa del settore della produzione agricola).

#### **6) AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE**

Le indennità di cui al punto 1 sono concesse , sia ai lavoratori dipendenti che autonomi le cui attività siano ubicate nei comuni di cui allegato 1 e 2 del DL n.189/2016 che si riportano in appendice al presente documento.

#### **7) DECORRENZA E TERMINE DELL'INDENNITA'**

L'indennità per i lavoratori dipendenti decorre dal 24/8/2016 con riferimento ai Comuni dell'allegato 1 del DL n.189/2016, e dal 26/10/2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del DL n.189/2016, e termina al massimo il 31/12/2016.

#### **8) REQUISITI**

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo sono previsti due circostanze:

- a) Lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito di uno dei due eventi sismici, dipendenti di aziende o da soggetti diversi dalle imprese , operanti in uno dei comuni di cui all'art.1 del DL. N.189/2016
- b) Lavoratori del settore privato di cui alla lettera a) impossibilitati a recarsi al lavoro , perché impegnati nella cura dei familiari conviventi per infortunio o malattia conseguente l'evento sismico. Il questo caso l'indennità viene riconosciuta per le giornate di mancata prestazione lavorativa , per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
- c) Essendo l'indennità una prestazione residuale è necessario che alle aziende da cui provengono i lavoratori non rientrino nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro.( CIGO,CIGS,MOBILITA',FIS, Fondi di solidarietà di cui al titolo II del D. Lgs. n.148/2015 ) . Tuttavia, riguardo a questo punto la Circolare del Ministero del Lavoro n.8 del 27/3/2017 ha precisato che ....ogni qualvolta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime ( tutti gli istituti previsti nel D.Lgs. 148/2015 quali CIGO, CIGS,e Fondi di Solidarietà di cui al titolo II del suddetto decreto legislativo ) , per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sia quella primaria che secondaria, interviene la norma speciale dell'art.45n del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189.

#### **9) RAPPORTO TRA INDENNITA' E FRUIZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA REGIONALE**

I lavoratori già collocati in CIG in deroga nel periodo/i compresi tra il 24 agosto-31 dicembre 2016 da parte delle aziende ubicate all'interno dei comuni di cui in allegato, non possono percepire l'indennità ( Art.45 c.1 DL n.189/2016 ) per lo stesso periodo in cui è stata fruita la CIG in deroga.

#### **10) ATTIVITA' UBICATE NEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, MACERATA E FABRIANO**

I lavoratori del settore privato e quelli autonomi la cui attività sia ubicata nei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata, e Fabriano, per poter accedere alle indennità previste dai commi 1

e 4 dell'art.45 del dl 189/2016, devono aver dichiarato l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda attraverso comunicazione effettuata ai sensi del DPR 445/2000, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti. Una copia della predetta dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda di richiesta dell'indennità.

#### **11) ATTIVITA' UBICATE NEL TERRITORIO REGIONALE E AL DI FUORI DEL COMUNI COMPRESI NEGLI ALLEGATI 1 e 2**

Ai sensi del comma 2 dell'art.1 del DL n.189/2016 convertito in legge n.229/2016, le disposizioni dell'art.45 commi 1 e 4 possono applicarsi anche a comuni diversi da quelli elencati negli allegati 1 e 2 del DL 18/2016, ubicati all'interno del territorio regionale, su richiesta degli interessati, che dimostrino un nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatesi e gli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

#### **12) PROCEDURA**

I soggetti che presenteranno le istanze, secondo l'apposita modulistica, al sistema telematico COMarche sono le aziende delegate dai lavoratori, e i lavoratori autonomi di cui al comma 4 dell'art.45 DL.189/2015 direttamente o attraverso professionisti, associazioni sindacali e datoriali accreditati. All'interno del sistema COMarche sarà disponibile una nuova sezione denominata "*indennità per sisma*", al cui interno sarà possibile scaricare la modulistica e il manuale operativo appositamente predisposto.

#### **13) TERMINI**

Le domande possono essere presentate a far data dalla comunicazione dell'operatività del sistema fino al 31 marzo 2017.

#### **14) LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI**

La liquidazione delle indennità previste dall'art.45 del DL 189/2016, nel limite delle risorse stanziare, saranno effettuate successivamente dall'INPS a seguito del decreto/i di approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari.

Ai sensi dell'art.3 della Convenzione, la Regione istruisce e approva le pratiche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

#### **Allegato 1 )**

#### **Elenco dei Comuni marchigiani colpiti dal sisma del 24 agosto 2016**

Amandola (FM);  
Acquasanta Terme (AP);  
Arquata del Tronto (AP);  
Comunanza (AP);  
Cossignano (AP);  
Force (AP);  
Montalto delle Marche (AP);  
Montedinove (AP);  
Montefortino (FM);  
Montegalfo (AP);

Montemonaco (AP);  
Palmiano (AP);  
Roccafluvione (AP);  
Rotella (AP);  
Venarotta (AP).  
Acquacanina (MC);  
Bolognola (MC);  
Castelsantangelo sul Nera (MC);  
Cessapalombo (MC);  
Fiastra (MC);  
Fiordimonte (MC);  
Gualdo (MC);  
Penna San Giovanni (MC);  
Pievebovigliana (MC);  
Pieve Torina (MC);  
San Ginesio (MC);  
Sant'Angelo in Pontano (MC);  
Sarnano (MC);  
Ussita (MC);  
Visso (MC).

**Allegato 2)**

**Elenco dei Comuni marchigiani colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016**

Apiro (MC);  
Appignano del Tronto (AP);  
Ascoli Piceno;  
Belforte del Chienti (MC);  
Belmonte Piceno (FM);  
Caldarola (MC);  
Camerino (MC);  
Camporotondo di Fiastrone (MC);  
Castel di Lama (AP);  
Castelraimondo (MC);  
Castignano (AP);  
Castorano (AP);  
Cerreto D'esi (AN);  
Cingoli (MC);  
Colli del Tronto (AP);  
Colmurano (MC);  
Corridonia (MC);  
Esanatoglia (MC);  
Fabriano (AN);  
Falerone (FM);  
Fiuminata (MC);  
Folignano (AP);  
Gagliole (MC);  
Loro Piceno (MC);  
Macerata;  
Maltignano (AP);

Massa Fermana (FM);  
Matelica (MC);  
Mogliano (MC);  
Monsapietro Morico (FM);  
Montappone (FM);  
Monte Rinaldo (FM);  
Monte San Martino (MC);  
Monte Vidon Corrado (FM);  
Montecavallo (MC);  
Montefalcone Appennino (FM);  
Montegiorgio (FM);  
Monteleone (FM);  
Montelparo (FM);  
Muccia (MC);  
Offida (AP);  
Ortezzano (FM);  
Petriolo (MC);  
Pioraco (MC);  
Poggio San Vicino (MC);  
Pollenza (MC);  
Ripe San Ginesio (MC);  
San Severino Marche (MC);  
Santa Vittoria in Matenano (FM);  
Sefro (MC);  
Serrapetrona (MC);  
Serravalle del Chienti (MC);  
Servigliano (FM);  
Smerillo (FM);  
Tolentino (MC);  
Treia (MC);  
Urbisaglia (MC).